SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 dicembre 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 5 dicembre 2022, n. **187**.

Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per prevenire o contenere il rischio che le imprese operanti in settori strategici per l'interesse nazionale non riescano, a causa della contingente crisi energetica e della situazione geopolitica, ad assicurare la continuità produttiva, con conseguente rischio per la sicurezza energetica nazionale;

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure di sostegno alle imprese che risultano destinatarie dell'esercizio dei poteri di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure a tutela dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi

1. In considerazione del carattere emergenziale assunto dalla crisi energetica, le imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi, garantiscono, con ogni mezzo, la sicurezza degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti, astenendosi da comportamenti che possono mettere a rischio la continuità produttiva e recare pregiudizio all'interesse nazionale.

2. Fino al 30 giugno 2023, ove vengano in rilievo rischi di continuità produttiva idonei a recare pregiudizio all'interesse nazionale, conseguenti a sanzioni imposte nell'ambito dei rapporti internazionali tra Stati, l'impresa che svolge le attività di cui al comma 1 ne dà tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy, al fine dell'urgente attivazione delle misure a sostegno e tutela previste dalla legge, nel quadro degli aiuti di Stato compatibili con il diritto europeo.

3. Salva l'applicabilità, ove ricorrano i relativi presupposti, della disciplina recata dalla tutela conservativa del patrimonio produttivo per il tramite dell'amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, se il rischio di cui al comma 2 è imminente, l'impresa interessata può altresì richiedere al Ministero delle imprese e del made in Italy di essere ammessa a procedura di amministrazione temporanea.

4. L'amministrazione temporanea è disposta per un periodo di massimo 12 mesi, prorogabile una sola volta fino a ulteriori 12 mesi. Essa comporta la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile, e la nomina di un commissario che subentra nella gestione. L'amministrazione temporanea è condotta secondo le ordinarie disposizioni dell'ordinamento, al fine di evitare pericoli di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, nell'interesse dell'impresa e senza pregiudizio per la stessa, per i soci, per i lavoratori, per i titolari di rapporti giuridici attivi o passivi. Gli eventuali utili maturati durante l'esercizio non possono essere distribuiti se non al termine dell'amministrazione temporanea. I costi della gestione temporanea restano a carico dell'impresa.

5. L'amministrazione temporanea è disposta con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, con il quale è nominato il commissario, che può avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica operante nei medesimi settori e senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza, e sono altresì stabiliti termini e modalità della procedura.
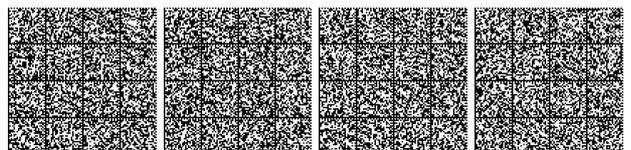
6. In caso di grave ed imminente pericolo di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza nell'approvvigionamento energetico, l'ammissione alla procedura di amministrazione temporanea può essere disposta con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica anche indipendentemente dalla istanza di cui al comma 3.

Art. 2.

Misure economiche connesse all'esercizio del golden power

1. Successivamente all'esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il Ministero delle imprese e del made in Italy valuta, su istanza dell'impresa notificante, la sussistenza dei presupposti per l'accesso a misure di sostegno della capitalizzazione dell'impresa, idonee a consentire un rafforzamento patrimoniale, ai fini dell'accesso con priorità al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sempre su istanza dell'impresa notificante, può, altresì, chiedere di valutare con priorità la sussistenza dei presupposti per l'accesso agli interventi erogati dal patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Nei due anni successivi all'esercizio dei poteri speciali l'impresa è ammessa a formulare istanza per l'accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l'innovazione.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri generali per l'effettuazione delle valutazioni di cui ai precedenti commi, nonché i termini e le modalità procedimentali per l'accesso alle misure di sostegno.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 2022

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

22G00199
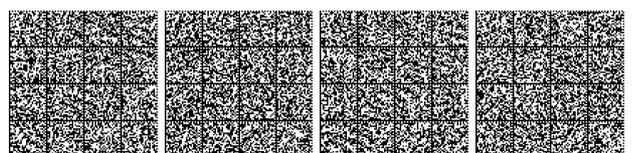
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO 15 settembre 2022, n. **188**.

Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante «Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e, in particolare, l'articolo 113;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, recante «Direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali», e, in particolare, l'articolo 5, comma 10;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali, triennio 2016 - 2018, firmato il 12 febbraio 2018;

Acquisito, in data 30 marzo 2022, l'accordo dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2022;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota 88803 del 30 maggio 2022, riscontrata con nota 7784 del 6 settembre 2022;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

b) «RUO», il responsabile dell'unità organizzativa, che agisce come stazione appaltante;

c) «RUP», il responsabile unico del procedimento;

d) «Ministero», il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 2.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione delle risorse da destinare agli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai dipendenti pubblici, di qualifica non dirigenziale, in servizio presso gli uffici in Italia e all'estero del Ministero per l'effettivo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, relative a procedure di gara indette dal Ministero ovvero relative a procedure di gara effettuate in seguito all'adesione ad accordi quadro indetti da centrali di committenza, aventi a oggetto l'acquisizione di lavori, servizi e forniture e i contratti misti di lavori, servizi e forniture. Il presente regolamento si applica agli appalti relativi a servizi e forniture, nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, sempre che tale nomina sia prevista da disposizioni di legge e sia effettuata nel rispetto di criteri attuativi adottati dalle autorità competenti.

3. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 1 è destinato dal Ministero alle finalità di cui all'articolo 113, comma 4, del Codice.

4. I compensi incentivanti stabiliti in base all'articolo 3, connessi alle prestazioni di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice, svolte a favore del Ministero da altre amministrazioni pubbliche, sono trasferiti, secondo modalità stabilite in appositi accordi, alle stesse amministrazioni aggiudicatrici, perché provvedano alla loro corresponsione, nel limite di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice.

5. Salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 6, sono incentivabili le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, rese nell'ambito di lavori, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera *nn)*, del Codice, nonché di servizi e forniture. Sono, altresì, incentivabili le funzioni tecniche connesse alle modifiche o varianti di cui all'articolo 106 del Codice, che determinino un incremento dell'importo a base di gara, ad eccezione delle modifiche contrattuali derivanti da errori progettuali di cui all'articolo 106, comma 2, del medesimo Codice.
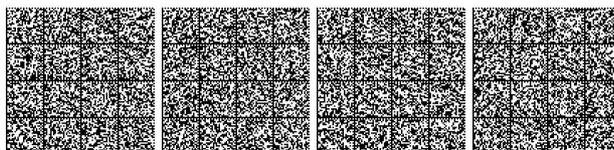
6. Le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le attività svolte per la realizzazione di lavori e, nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione ai sensi del comma 2, per l'acquisizione di servizi e forniture a seguito di contratti affidati mediante procedure di gara.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, sono esclusi gli incentivi nei casi di affidamento diretto o per somma urgenza, mera adesione a una convenzione CONSIP e informale consultazione del mercato.

Art. 3.

Misura degli incentivi

1. Gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice sono costituiti da una quota non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara nella procedura di scelta del contraente, al netto dell'IVA, secondo i seguenti scaglioni e relative aliquote:

a) 2 per cento, per importi fino a cinque milioni di euro;

b) 1,8 per cento, per la parte di importo eccedente cinque milioni di euro e fino a dieci milioni di euro;

c) 1,5 per cento, per la parte di importo eccedente dieci milioni di euro e fino a venti milioni di euro;

d) 1 per cento, per la parte di importo eccedente venti milioni di euro.

2. Ai sensi all'articolo 113, comma 1, del Codice, le somme di cui al comma 1 del presente articolo sono previste nell'ambito del quadro economico del progetto o del capitolato posto a base della procedura di scelta del contraente. Tali somme sono ricomprese, con specifica clausola, nell'impegno di spesa attinente al relativo contratto e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

3. Nel rispetto dell'articolo 113, comma 3, primo periodo, del Codice, l'80 per cento delle risorse di cui al comma 1 è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 2, del Codice, nonché tra i loro collaboratori. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, secondo periodo, del Codice, gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Ministero.

4. Le percentuali effettive degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice, svolte nell'ambito di procedure di gara aventi a oggetto opere o lavori, sono identificate, secondo le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, nel rispetto dei seguenti valori minimi e massimi e, comunque, entro il valore complessivo percentuale inferiore o uguale a 100:

a) dal 25 per cento al 35 per cento, da ripartire tra il responsabile unico del procedimento e il personale tecnico e amministrativo di supporto;

b) dal 5 per cento al 10 per cento, da ripartire tra gli incaricati della verifica dei progetti, della programmazione della spesa per investimenti, della predisposizione e del controllo delle procedure di bando;

c) dal 25 per cento al 35 per cento, da ripartire tra il direttore dei lavori e il personale tecnico assistente;

d) dal 20 per cento al 30 per cento, da ripartire tra l'incaricato del collaudo tecnico-amministrativo e il collaudatore statico.

5. Le percentuali effettive degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice, svolte nell'ambito di procedure di gara aventi a oggetto servizi e forniture, sono identificate, secondo le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, nel rispetto dei seguenti valori minimi e massimi e, comunque, entro il valore complessivo percentuale inferiore o uguale a 100:

a) dal 25 per cento al 45 per cento, da ripartire tra il responsabile unico del procedimento e il personale tecnico e amministrativo di supporto;

b) dal 10 per cento al 20 per cento, da ripartire tra gli incaricati della programmazione della spesa per investimenti e gli incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di bando;

c) dal 25 per cento al 45 per cento, da ripartire tra il direttore dell'esecuzione contrattuale e i collaboratori, nonché l'incaricato della verifica di conformità.

6. Per i compiti svolti dal personale di cui all'articolo 113, comma 5, del Codice, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore a un quarto, dell'incentivo di cui al comma 1 del presente articolo.

7. Per i servizi con carattere di ripetitività si applica una riduzione dell'incentivo secondo i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale di cui ai commi 4 e 5.

Art. 4.

Individuazione del personale

1. Per ogni lavoro, servizio o fornitura di diretta gestione del Ministero, il RUO nomina il RUP, nell'ambito del personale in servizio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del Codice, ovvero dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192.

2. Il RUO individua gli incaricati delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice, nonché i collaboratori tecnici e amministrativi, sia del RUP, sia degli incaricati, nell'ambito del personale in servizio, di norma, nella stessa unità organizzativa, salvo la necessità di avvalersi di specifiche competenze non presenti nell'ambito della medesima unità organizzativa.

3. Non possono essere conferiti incarichi a coloro che, in relazione allo svolgimento di funzioni tecniche, sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, né ai soggetti che, nei due anni antecedenti, siano stati interessati da provvedimenti disciplinari, ad esclusione del rimprovero verbale o scritto, ovvero al personale interessato da misure cautelari di sospensione dal servizio. Il RUO accerta preliminarmente la sussistenza delle predette condizioni ostative.
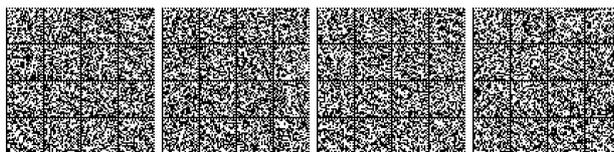
4. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati, qualora il RUP accerti che sia intervenuta una delle cause ostative all'adozione dei provvedimenti di nomina, previste al comma 3.

5. Nel provvedimento di individuazione del personale, di cui ai commi 1 e 2, è dato atto del rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e buon andamento dell'amministrazione. Costituiscono criteri per il provvedimento di individuazione l'esperienza acquisita, la formazione specifica e la competenza professionale del personale, valutate in relazione alla complessità tecnico-amministrativa dei lavori, dei servizi o delle forniture da realizzare.

Art. 5.

Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico, o con atto successivo, sono indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.

2. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori. I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del Codice e dalle relative norme attuative.

3. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle procedure e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 6.

Definizione delle percentuali effettive

1. I provvedimenti di incarico di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, individuano le percentuali effettive di ripartizione dell'incentivo in ragione della complessità del lavoro, servizio o fornitura da realizzare, del grado di responsabilità e della durata dell'incarico delle figure coinvolte, secondo le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, nel rispetto dei valori minimi e massimi indicati dall'articolo 3, commi 4 e 5.

2. Nell'ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture, laddove sia nominato personale con funzioni di collaboratori tecnico-amministrativi di supporto al RUP e a coloro che svolgono le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice, il compenso previsto per questi ultimi è ridotto secondo i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento.

3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in servizio, in quanto affidate a personale esterno al Ministero, ovvero prive dell'accertamento di cui all'articolo 7, comma 1, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, per le finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 113; le ulteriori quote dell'incentivo non corrisposte al personale costituiscono economie di bilancio.

4. Nelle ipotesi previste dal Codice, in caso di modifiche o varianti in aumento che rideterminino l'importo contrattuale, le somme aggiuntive da destinare agli incentivi sono commisurate all'importo della modifica o variante rispetto all'importo iniziale posto a base di gara, al netto dell'IVA, in modo che, comunque, non venga superato il limite del 2 per cento.

5. Nel caso di modifiche al progetto derivanti da errori progettuali, il compenso spettante al direttore dei lavori è riconosciuto solo se lo stesso non coincide con il progettista autore degli errori progettuali e il compenso spettante al RUP è corrisposto solo nel caso in cui non coincida con il validatore.

Art. 7.

Determinazione degli importi

1. La determinazione degli importi spettanti al personale incaricato avviene con provvedimento del RUO, previo accertamento positivo effettuato dal dirigente del RUP sulla base di apposita attestazione delle attività concretamente svolte rilasciata da parte del RUP.

2. La liquidazione può essere corrisposta anche in corrispondenza dei certificati di pagamento emessi sulla base degli stati di avanzamento lavori. Per i servizi e le forniture la liquidazione può essere corrisposta in concomitanza dell'emissione dei certificati di pagamento prodotti a seguito delle verifiche periodiche di conformità o di regolare esecuzione.

3. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

a) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;

b) per il collaudo tecnico amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale;

c) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;

d) per la verifica dei progetti, con l'invio al responsabile unico del procedimento della relazione finale di verifica;

e) per le procedure di bando, con la pubblicazione dell'aggiudicazione;

f) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;

g) per le verifiche di conformità, con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione.

4. Nel caso in cui a uno stesso dipendente siano affidati, nell'ambito della medesima opera o lavoro, più incarichi tecnici, la quota dell'incentivo spettante è pari alla somma delle quote relative alle singole prestazioni svolte, nei limiti di cui al comma 6.

5. In caso di cessazione dell'incarico per motivazioni diverse da quelle di cui agli articoli 8 e 9, l'incentivo spettante è liquidato in proporzione alle attività effettivamente svolte.

6. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, quinto periodo, del Codice, gli incentivi per funzioni tecniche, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo e sono calcolati secondo il criterio di competenza, in relazione alle attività svolte nell'anno di riferimento.
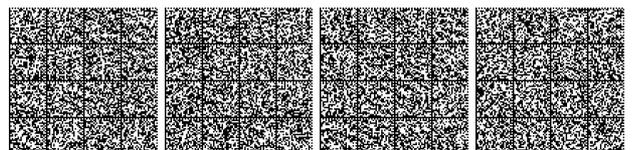
Art. 8.

Responsabilità per ritardo nei tempi previsti

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, terzo periodo, del Codice, in caso di incremento, imputabile al soggetto incaricato, dei tempi previsti per l'espletamento delle attività, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del presente regolamento, l'incentivo da corrispondere è ridotto di una penale pari all'1 per cento dell'importo spettante, per ogni settimana di ritardo o frazione di settimana superiore a tre giorni.

2. L'incarico è revocato e non è corrisposto alcun incentivo, qualora il ritardo di cui al comma 1 sia tale da determinare una decurtazione superiore al 20 per cento dell'importo spettante al dipendente.

Art. 9.

Altre ipotesi di responsabilità

1. L'incarico è revocato e non è corrisposto alcun incentivo al soggetto incaricato che, nello svolgimento dei compiti assegnati per l'esecuzione di funzioni tecniche, risulti responsabile di:

a) violazioni degli obblighi previsti dalla legge, dalla contrattazione collettiva di lavoro e dal codice di comportamento;

b) errori, omissioni o negligenze, non ricompresi nei casi di cui alla lettera *a)*, tali da determinare aumenti dei costi previsti nel quadro economico o danni per il Ministero.

Art. 10.

Accertamento della responsabilità

1. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui agli articoli 8 e 9 è svolto dal RUO, sentiti il RUP e il dipendente.

2. Nei confronti del RUP l'accertamento è svolto dal RUO, sentiti il responsabile dell'unità organizzativa presso cui prestano servizio il RUP e il RUP medesimi.

3. Il Ministero, a seguito della comunicazione del RUO, procede al recupero dell'incentivo indebitamente percepito a valere sul trattamento economico dovuto al dipendente, anche mediante rateazione in ragione degli importi dovuti.

4. L'accertamento di cui ai commi 1 e 2 non è sostitutivo di altre forme di contestazione e accertamento previste dalle vigenti disposizioni per l'imputazione di eventuali responsabilità, anche disciplinari.

Art. 11.

Disposizioni contabili

1. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, il RUO, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal RUP, in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate, versa la quota dell'importo posto a base di gara, determinata conformemente all'articolo 3, in un articolo all'uopo istituito del conto entrate.

2. Accertate le entrate derivanti dai versamenti di cui al comma 1, il Ministero ne chiede al Ministero dell'economia e delle finanze la riassegnazione su un apposito piano gestionale dei pertinenti capitoli di spesa inerenti alle competenze fisse e accessorie del personale coinvolto nelle attività incentivate.

3. Il Ministero attribuisce l'80 per cento delle risorse riassegnate ai sensi del comma 3 alle strutture che svolgono funzione di stazione appaltante, per il pagamento degli incentivi in favore del personale coinvolto nelle attività incentivate, tramite l'applicativo «cedolino unico» di Noipa, di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

4. In presenza di incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche per effetto di accordi o convenzioni, l'incentivo per funzioni tecniche è individuato a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di lavori, servizi o forniture nei bilanci delle pubbliche amministrazioni che conferiscono gli incarichi, sulla base della ripartizione prevista dal presente regolamento secondo le rispettive disposizioni in materia. Il compenso, al lordo degli oneri a carico del Ministero, una volta riconosciuto, è versato in conto entrata conformemente al comma 1 per essere riassegnato conformemente al comma 2. Le risorse da destinare al Fondo non possono comunque superare, nel complesso, il limite del 2 per cento dell'importo posto a base di gara.

5. Se l'incentivo per funzioni tecniche è a carico di soggetti terzi, diversi da amministrazioni pubbliche, si applicano le disposizioni di cui al comma 4.

6. Le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico del Ministero oppure prive dell'accertamento positivo delle attività svolte, nonché le quote eccedenti i limiti fissati dalla normativa vigente in materia di trattamento economico, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, nei limiti e per le finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 113. La residua quota costituisce economia di bilancio.

7. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno solare al singolo dipendente, anche da altre amministrazioni o soggetti terzi, non possono superare l'importo del 50 per cento del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo. Il Ministero effettua controlli a campione sul rispetto del limite di cui al primo periodo.

Art. 12.

Disposizioni di coordinamento e finali

1. All'articolo 4 del regolamento, di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole «del procedimento» sono inserite le seguenti «, incentivi per funzioni tecniche»;

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-*bis*. Gli incentivi per le funzioni tecniche al personale non dirigenziale sono disciplinati dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal regolamento previsto dal comma 2 del medesimo articolo.».
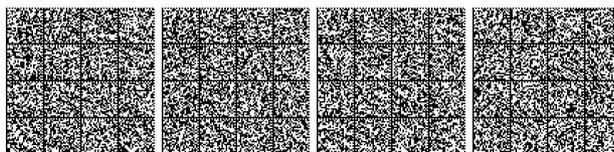
2. Il Ministero effettua un periodico monitoraggio e promuove verifiche sulla corretta applicazione del regolamento.

3. Il Ministero comunica annualmente alle organizzazioni sindacali rappresentative lo stato di ripartizione per tipologia di funzioni tecniche delle somme destinate agli incentivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 settembre 2022

Il Ministro: DI MAIO

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 3001

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.»

— Il decreto del Presidente del Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 44 del 18 febbraio 1967 - Suppl. Ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, (Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 24 giugno 2010.

— Si riporta il testo dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2016:

«Art. 113 *(Incentivi per funzioni tecniche)*. — 1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-*bis*. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.»

— Il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192 (Direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 2017.

— Si riporta il comma 10 dell'art. 5 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibi-

li, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 10 settembre 2021:
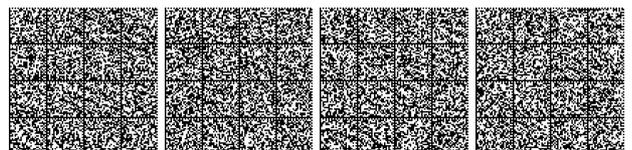
«10. Il regolamento di cui all'art. 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.»

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è il seguente:

«Art. 31 *(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni).* — 1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'art. 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP: *a)* formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché' al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione; *b)* cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi; *c)* cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; *d)* segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi; *e)* accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari; *f)* fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento; *g)* propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni; *h)* propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati; *i)* verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

5. Con il regolamento di cui all'art. 216, comma 27-*octies*, è definita una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché' sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Con il medesimo regolamento di cui all'art. 216, comma 27-*octies*, sono determinati, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 216, comma 27-*octies*, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.

6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

7. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.

8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera *a)*. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenute.

11. Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'art. 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'art. 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi di progettazione.
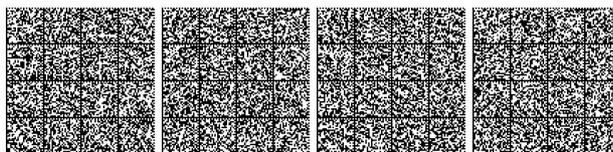
12. Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'art. 113.

13. È vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.

14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.»

— Il testo dell'art. 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192 è il seguente:

«Art. 4 *(Responsabile unico del procedimento e acquisizione di servizi per la corretta interpretazione e applicazione delle norme locali).* — 1. Il RUP, anche avvalendosi degli incarichi a supporto dell'iniziativa previsti al comma 3, cura le seguenti attività: *a)* formula proposte; *b)* predispone gli atti della procedura e ne cura lo svolgimento; *c)* vigila sull'esecuzione del contratto; *d)* segnala disfunzioni, impedimenti o ritardi; *e)* svolge ogni altro adempimento non espressamente riservato ad altri organi, fermo restando quanto previsto al comma 8.

2. Il RUP è indicato nel bando, nell'avviso o nell'invito ed è scelto tra i dipendenti di ruolo della sede estera o di altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese. L'AICS può altresì individuare il RUP tra gli esperti di cui all'art. 32, comma 4, della legge 11 agosto 2014, n. 125 o tra il personale di cui all'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113. La nomina di personale di cui all'art. 11, comma 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale n. 113 del 2015 è subordinata alla comprovata indisponibilità in loco di personale di ruolo.

3. Per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP deve essere un tecnico. Se nella sede estera non è in servizio un tecnico con idonea professionalità, la sede estera può conferire, nel rispetto delle procedure previste dal presente regolamento, incarichi a supporto dell'intera iniziativa o di parte di essa a soggetti esterni anche locali in possesso delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali e che forniscano idonee garanzie di indipendenza rispetto ai partecipanti alle procedure di selezione dei contraenti.

4. Gli affidatari dei servizi di supporto al RUP non possono essere affidatari dei contratti o dei subappalti per i quali abbiano svolto attività di supporto, comprensiva di eventuali incarichi di progettazione. Il divieto di cui al primo periodo si estende ai soggetti controllati, controllanti e collegati agli affidatari, nonchè ai collaboratori ed ai dipendenti dei medesimi.

5. Può essere nominato un solo responsabile del procedimento per più interventi.

6. Per contratti di cui all'art. 7, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* e per le ulteriori categorie di contratti definite dall'ANAC nelle linee guida di cui all'art. 31, comma 5, del codice, il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto.

7. Per la corretta interpretazione ed applicazione delle norme locali, la sede estera può stipulare contratti per l'acquisizione in loco di servizi tecnici, legali, fiscali o previdenziali. I prestatori dei servizi di cui al primo periodo forniscono idonee garanzie di indipendenza rispetto ai partecipanti alle procedure di selezione dei contraenti.

8. La competenza ad adottare gli atti, anche endoprocedimentali, a rilevanza esterna resta disciplinata dalle disposizioni organizzative applicabili all'amministrazione cui appartiene la sede estera.»

Note all'art. 11:

— Si riporta il comma 197 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191:

«197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, è disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.»

22G00195

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione.

Il Senato della Repubblica è convocato in 15ª seduta pubblica martedì 6 dicembre 2022, alle ore 15, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegno di legge di conversione di decreto-legge.

22A07006

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 agosto 2022.

Assegnazione e modalità di trasferimento alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile» ed in particolare l'art. 25, comma 2, lettere *d)* ed *e)*;

Visto il regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-*bis*, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021 che stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR»;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della medesima legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation* EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto, altresì, il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2016, recante «Approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, con il quale le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), assegnate alle singole amministrazioni titolari degli interventi, sono state suddivise tra «progetti in essere» e «nuovi progetti»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze deII'11 ottobre 2021, recante «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Viste le note del 9 e 25 novembre 2021, con cui il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha inviato indicazioni operative finalizzate alla trasmissione, da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dei Piani degli interventi da finanziare con le risorse di cui al presente decreto;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 e gli atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, (2021) 2800 che descrivono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell'art. 17 del medesimo regolamento;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*) e gli allegati VI e VII al regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;
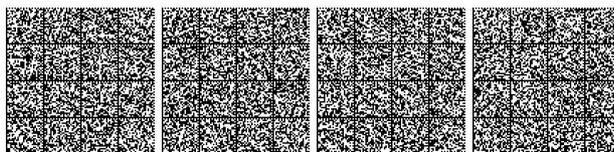
Vista la Misura M2C4 Investimento 2.1.b. «Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico» che prevede l'adozione di interventi per la riduzione del rischio residuo e il ripristino di strutture ed infrastrutture in territori interessati da eventi calamitosi;

Vista la *milestone* M2C4-12 associata alla misura M2C4 Investimento 2.1.b nella decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, scaduta il 31 dicembre 2021, che prevede l'entrata in vigore di un quadro giuridico rivisto per interventi contro i rischi di alluvione e idrogeologici;

Visto il t*arget* M2C4 –13 associato alla misura M2C4 Investimento 2.1.b nella decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che prevede, entro il 31 dicembre 2025, il completamento di tutti gli interventi di tipo E volti al ripristino di strutture pubbliche danneggiate;

Vista la nota del 10 dicembre 2021 con cui il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano la lista di controllo per la verifica del rispetto del principio «*Do No Significant Harm*» (DNSH);

Vista la circolare del 14 ottobre 2021, n. 21, del Ministero dell'economia e delle finanze, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

Vista la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze, «Piano nazionale di ripresa e resilienza – guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»;

Vista la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;

Vista la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;

Vista la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6 recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»;

Vista la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9 recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;

Vista la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022, n. 27 recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR» la quale prevede tra l'altro che «Il sistema ReGiS è interoperabile con le principali banche dati nazionali e garantisce l'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229 in merito al monitoraggio degli investimenti pubblici ed allinea costantemente la Banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009, per assicurare la piena operatività dei sistemi ad esso collegati e delle linee di finanziamento gestite, nel rispetto del principio di unicità dell'invio dei dati.»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e *target* che, in particolare, ha assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile l'importo di euro 1.200.000.000,00 per l'attuazione del richiamato Investimento 2.1.b «Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico», di cui euro 400.000.000,00 per interventi in essere e 800.000.000,00 per nuovi interventi;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», ed in particolare l'art. 22 che ha stabilito, tra l'altro, che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'assegnazione e al trasferimento alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nella misura di 800 milioni di euro, finalizzate all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico rientranti nelle tipologie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 2017. Il decreto tiene conto, inoltre, della classificazione dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *a)*, della legge 6 ottobre 2017, n. 158. Con il medesimo decreto sono disciplinate anche le modalità di impiego delle citate risorse finanziarie e le relative modalità di gestione contabile (comma 1);

il decreto di cui al comma 1 può essere rimodulato, con le modalità previste dal medesimo comma 1, entro il 31 dicembre 2023, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinen-

do la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025. Le rimodulazioni possono essere elaborate integrando i criteri di riparto stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016 con ulteriori criteri, anche riferiti alla *performance* operativa dei soggetti attuatori degli interventi (comma 1-*bis*);
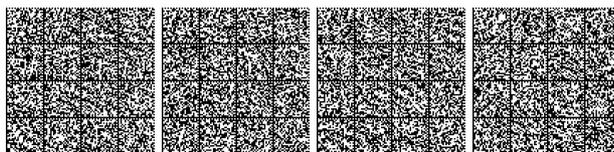
la ripartizione delle ulteriori risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, de Piano nazionale di ripresa e resilienza il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, relative a interventi già individuati nell'ambito della programmazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'art. 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, finalizzate all'attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, entro il limite di 400 milioni di euro, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento e le regioni e le province autonome entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, può essere rimodulata entro il 31 dicembre 2023 con appositi decreti dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, anche nella qualità di Commissari delegati titolari di contabilità speciali per l'attuazione di ordinanze di Protezione civile, previa intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025 (comma 1-*ter*);

Visto l'art. 11, commi 2-*bis* e 2-*ter* della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di codice unico di progetto degli investimenti pubblici;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera ggggg-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Considerato che il punto 7 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 prevede che «Le singole amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»;

Considerato che, sulla base delle sopra citate note del 9 e 25 novembre 2021, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno trasmesso al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri gli elenchi dei macro-interventi per nuovi progetti e gli elenchi di interventi per progetti in essere a rendicontazione da finanziare con le risorse di cui al PNRR, e che il Dipartimento della protezione civile con distinte note per ciascuna regione e provincia autonoma ha provveduto all'approvazione dei singoli elenchi;

Ravvisata la necessità di provvedere all'assegnazione e trasferimento delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché alla disciplina delle modalità di impiego delle citate risorse finanziarie delle relative modalità di gestione contabile nel quadro delle disposizioni generali in corso di definizione per l'uso e la rendicontazione di tutte le risorse del PNRR;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 27 luglio 2022;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Assegnazione e trasferimento delle risorse finanziarie per i nuovi interventi

1. Il presente decreto regola le modalità di assegnazione e trasferimento delle risorse finanziarie di cui alla Missione 2, componente 4, investimento 2.1b del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 già ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano secondo l'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Individuazione degli elenchi dettagliati dei nuovi interventi

1. Le regioni e le province autonome predispongono, nel limite delle risorse assegnate, gli elenchi degli interventi discendenti dai Piani approvati entro il 31 dicembre 2021 dal Dipartimento della protezione civile nell'ambito dell'investimento 2.1.b, Missione 2, Componente 4 del PNRR, da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

2. Gli elenchi di cui al comma 1 devono contenere, per ciascuna misura di cui all'art. 25, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la descrizione, l'importo, il CUP, e il soggetto attuatore. Ogni elenco dovrà essere accompagnato da una relazione che riporti la descrizione degli elementi a rischio, la descrizione del rischio residuo e il livello di progettazione disponibile.

3. Nell'individuazione degli interventi di cui al comma 1 le regioni e le province autonome hanno cura di:

i. garantire il rispetto delle regole di ammissibilità proprie del PNRR, tra cui il principio del «non arrecare un danno significativo» all'ambiente (DNSH, «*do no significant harm*»), come specificato nella nota del 10 dicembre 2021, nonché nella circolare del MEF – RGS n. 32 del 30 dicembre 2021, citate in premessa;

ii. garantire l'effettiva possibilità di procedere, nei tempi compatibili con le scadenze di cui all'art. 3, all'espletamento della gara per l'esecuzione delle opere con il successivo avvio dei lavori anche attraverso la valorizzazione degli interventi per i quali lo stato di attuazione del progetto ovvero dell'*iter* autorizzativo è nella fase finale;

iii. valutare l'efficacia degli interventi ritenuti necessari per contrastare determinate situazioni di criticità e ricondurre le condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni colpite ad un livello minimo accettabile anche attraverso interventi strutturali che possono costituire completamenti dei primi interventi avviati con procedure di somma urgenza.

4. Le regioni e le province autonome, entro trenta giorni dall'approvazione degli elenchi di cui al comma 1, trasmettono al Dipartimento della protezione civile il cronoprogramma procedurale e di spesa per ciascun intervento.

Art. 3.

Tempistiche e modalità di trasferimento e impiego delle risorse finanziarie per i nuovi interventi

1. A seguito dell'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile di cui all'art. 2, degli elenchi contenenti l'articolazione dettagliata degli interventi di cui ai piani approvati pubblicati entro il 31 dicembre 2021, allo scopo di provvedere tempestivamente alla realizzazione degli investimenti volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico in favore delle aree colpite da calamità, i soggetti attuatori degli interventi ivi individuati, fermo restando il rispetto del termine ultimo inderogabile per la realizzazione degli interventi stabilito per il quarto trimestre dell'anno 2025, attestato mediante l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, sono tenuti al rispetto dei termini di cui al comma 2 del presente articolo.

2. I termini di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) pubblicazione bandi di gara ovvero avvio della procedura di affidamento: entro il 31 maggio 2023;

b) stipula del contratto di appalto: entro il 30 settembre 2023;

c) inizio effettivo dei lavori con verbale consegna lavori entro il 15 ottobre 2023.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2 comporta la revoca del finanziamento, il susseguente stralcio del progetto dall'elenco approvato e la rimodulazione delle risorse secondo i criteri di cui all'art. 4 commi 2 e 3. Il soggetto attuatore può provvedere, entro 10 giorni dalla scadenza del termine, a fornire giustificazione motivata del mancato rispetto della scadenza e indicazioni specifiche sulle tempistiche di attuazione dell'intervento congruenti con l'esigenza del rispetto del termine ultimo di realizzazione stabilito al 31 dicembre 2025. Tali elementi informativi, previa valutazione delle regioni e province, sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, qualora li ritenga ammissibili e congrui, autorizza la prosecuzione delle attività stabilendo i nuovi termini che il soggetto attuatore è tenuto a rispettare.

4. Le risorse finanziarie di cui al presente decreto, così come ripartite nella tabella di cui all'art. 1, sono così trasferite:

a) fino al 10% dell'importo totale assegnato agli interventi, a titolo di anticipazione, successivamente alla stipula dell'accordo ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016, di cui all'allegato 1 della circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, tra il Dipartimento della protezione civile e ciascuna regione o provincia autonoma; l'importo dell'anticipazione può essere maggiorato in casi eccezionali debitamente motivati;

b) una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90% della spesa dell'intervento, sulla base delle richieste di erogazione presentate dalle regioni o province autonome a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti (OCS) dai soggetti attuatori, come risultanti dal sistema informatico ReGiS. Tali richieste sono formulate unitariamente per tutti gli interventi avviati di competenza della regione o provincia autonoma e sono effettuate con cadenza bimestrale, salva la sussistenza di particolari urgenze;

c) una quota a saldo pari al 10% dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base della presentazione della richiesta di erogazione finale attestante la conclusione dell'intervento, in coerenza con le risultanze del sistema informatico ReGiS.
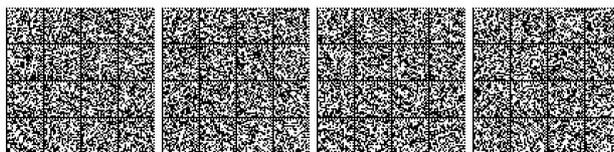
5. Il trasferimento degli importi di cui al comma 4 è subordinato all'alimentazione e al costante e puntuale aggiornamento, da parte dei soggetti attuatori, del Sistema informatico ReGiS di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, così come previsto dalla circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022, n. 27 recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio citato in premesse.

Art. 4.

Rimodulazione degli elenchi dei nuovi interventi e delle relative risorse finanziarie

1. Le regioni e le province autonome possono, dandone motivata giustificazione, chiedere rimodulazioni degli elenchi dei nuovi interventi, rese necessarie da affinamenti progettuali ovvero dalla possibilità di reimpiego di risorse liberatesi da progetti di cui all'art. 3, comma 3.

2. L'approvazione di una rimodulazione delle risorse è subordinata alla trasmissione dell'istanza di cui al comma 1, nonché all'alimentazione del Sistema informatico ReGiS e agli esiti delle verifiche periodiche sul territorio effettuate dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio.

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 22, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 152 del 2021 richiamato in premessa, l'ulteriore ripartizione delle risorse non utilizzate deve avvenire inderogabilmente entro il 31 dicembre 2023. Tale ripartizione può essere elaborata integrando i criteri di riparto stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2016, citato in premessa, con ulteriori criteri anche riferiti alla performance operativa dei soggetti attuatori degli interventi.

Art. 5.

Modalità di Gestione contabile delle risorse finanziarie relative ai nuovi interventi

Per la gestione delle risorse finanziarie relative ai nuovi interventi di cui all'art. 22, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, richiamato in premessa, si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, con il quale sono state disciplinate le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) richiamato in premessa e dalle relative circolari e disposizioni attuative, ovvero, per le amministrazioni responsabili che ne facciano richiesta, è prevista la possibilità di avvalersi delle contabilità speciali già intestate ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 36 ter- del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 6.

Rimodulazione degli interventi in atto e delle relative risorse finanziarie

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 22, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 152 del 2021 richiamato in premessa, le risorse finanziarie relative a interventi in atto e già individuati nell'ambito della programmazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'art. 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, finalizzate all'attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, entro il limite di 400 milioni di euro, possono essere rimodulate entro il 31 dicembre 2023 con appositi decreti dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, anche nella qualità di Commissari delegati o di soggetti responsabili titolari delle relative contabilità speciali per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, previa intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il rilascio dell'intesa ci cui al comma 1 da parte del citato Dipartimento della protezione civile è condizionato agli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi effettuato con le modalità di cui all'art. 4, comma 3 del presente decreto.

3. I presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, anche nella qualità di Commissari delegati, o i soggetti responsabili titolari di contabilità segnalano entro il termine massimo del 31 dicembre 2023 le eventuali esigenze di rimodulazione dei piani degli interventi in atto già approvati e pubblicati entro il 31 dicembre 2021, motivate dall'eventuale insorgenza di circostanze impreviste o imprevedibili. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla valutazione delle istanze ed all'istruttoria dell'eventuale provvedimento di rimodulazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 22, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 152 del 2021 richiamato in premessa.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2022

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2597

ALLEGATO
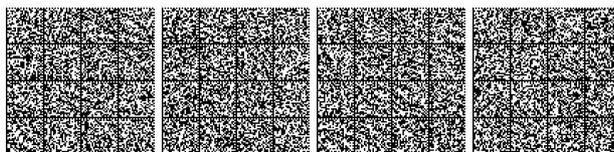
TABELLA A

Regione/Provincia autonoma	Importo assegnato
Abruzzo	30.339.186,09 €
Basilicata	25.221.953,42 €
Bolzano	15.220.842,47 €
Calabria	36.823.453,29 €
Campania	50.229.372,22 €
Emilia-Romagna	61.136.179,28 €
Friuli-Venezia Giulia	20.918.417,28 €
Lazio	47.550.795,15 €
Liguria	20.861.457,13 €
Lombardia	73.989.664,60 €
Marche	25.682.782,07 €
Molise	13.651.220,14 €
Piemonte	59.308.773,06 €
Puglia	50.639.316,27 €
Sardegna	49.394.516,58 €
Sicilia	63.700.981,98 €
Toscana	60.430.029,57 €
Trento	14.140.940,59 €
Umbria	20.586.800,01 €
Valle d'Aosta	10.493.150,64 €
Veneto	49.680.168,15 €
TOTALE	**800.000.000,0 €**

22A06841
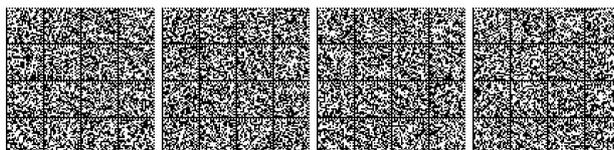
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 ottobre 2022.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «RegenMed2.0 "*Re-Define Regenerative Medicine with a Point-Of-Care Tissue Production Technology*"» nell'ambito del programma Eurostars CoD 13 Call 2020. (Decreto n. 376/2022).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, sn, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 278 dell'11 marzo 2022, di assegnazione ai responsabili della gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2022;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020), di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, con cui sono state approvate le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759
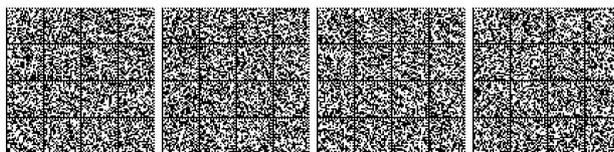
del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018, con cui sono state emanate le «procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142 e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143 e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004, che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul conto di contabilità speciale n. 5944, successivamente sostituito dal conto di contabilità speciale n. 6319;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014, relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (Eranet, CSA, Art. 185, etc.);

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 306691 del 24 dicembre 2021, con la quale si comunica la creazione del conto di contabilità speciale n. 6319 denominato «MUR-INT-FONDI-UE-FDR-L-183-87», intestato al Ministero dell'università e della ricerca, Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, su cui sono transitati gli interventi precedentemente aperti sul conto n. 5944;

Visto il bando transnazionale lanciato dall'«Eurostars 2020 - CoD 13», con scadenza il 13 febbraio 2020 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2020 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sul conto di contabilità speciale IGRUE nella forma di contributo alla spesa pari ad euro 700.000,00, come da lettera di impegno n. 190 dell'8 gennaio 2020;

Considerato che per il bando lanciato dall'Eurostars 2020 - C.o.D. 13, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo prot. MIUR n. 1874 del 26 luglio 2021;

Vista la decisione finale dell'Eurostars che ha approvato la lista dei progetti ammessi al finanziamento e, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «RegenMed2.0 "*Re-Define Regenerative Medicine with a Point-Of-Care Tissue Production Technology*"», avente come obiettivo quello di convalidare una nuova tipologia di medicina rigenerativa *point-of-care* fornendo una soluzione conveniente per ridurre gli elevati costi sanitari legati alla medicina rigenerativa e con un costo complessivo pari a euro 158.000,00;

Vista la nota prot. MUR n. 9905 del 19 giugno 2020, a firma dello scrivente in qualità di dirigente *pro tempore* dell'Ufficio VIII, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «RegenMed2.0»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «RegenMed2.0» figura il seguente proponente italiano: Human Brain Waves S.r.l.;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto dai partecipanti in data 1° settembre 2020;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Atteso che il prof. Vincenzo La Carrubba ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti e regolamenti citati in premessa;
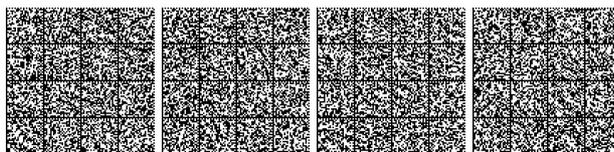
Vista l'istruttoria *ex ante* espletata da parte dell'IC Agenzia Invitalia acquisita in data 3 agosto 2022, prot. MUR n. 5129;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017 e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA COR n. 9300157 del 6 ottobre 2022;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura *Deggendorf* n. 19845199 del 16 settembre 2022;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «RegenMed2.0» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° settembre 2020 e la sua durata è di ventiquattro mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 57.400,00 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del conto corrente di contabilità speciale n. 6319 - IGRUE.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma Eurostars e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*», nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato
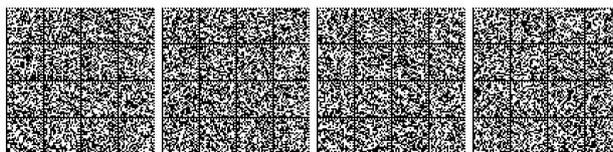
dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2022

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2912

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

22A06932

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 24 novembre 2022.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Mela di Valtellina a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Mela di Valtellina».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (UE) n. 171 della Commissione del 1° marzo 2010, e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea L 51 del 2 marzo 2010, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Mela di Valtellina»;

Visto il decreto ministeriale del 24 giugno 2016, n. 50663, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 170 del 22 luglio 2016, successivamente rinnovato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela Mela di Valtellina il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Mela di Valtellina»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente a mezzo PEC il 24 settembre 2022, (prot. Mipaaf n. 466551 del 26 settembre 2022) ed il 9 novembre 2022 (prot. Mipaaf n. 575130 del 10 novembre 2022) e della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo CSQA certificazioni S.r.l., a mezzo PEC il 6 ottobre 2022 (prot. Mipaaf n. 502368 del 6 ottobre 2022) e l'8 novembre 2022 (prot. Mipaaf 569105 dell'8 novembre 2022), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Mela di Valtellina»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Mela di Valtellina a svolgere le funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Mela di Valtellina»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 24 giugno 2016, n. 50663, al Consorzio di tutela Mela di Valtellina con sede legale in Tovo di Sant'Agata (SO) - via Roma, n. 8, a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Mela di Valtellina».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 24 giugno 2016, n. 50663 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 24 novembre 2022

Il dirigente: CAFIERO

22A06884
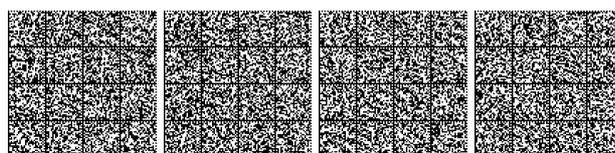
DECRETO 24 novembre 2022.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Limone di Rocca Imperiale IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Limone di Rocca Imperiale».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (UE) n. 149 della Commissione del 20 febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea L. 48 del 21 febbraio 2012, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Limone di Rocca Imperiale»;

Visto il decreto ministeriale del 2 settembre 2016, n. 64961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 222 del 22 settembre 2016, successivamente rinnovato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela del limone di Rocca Imperiale IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Limone di Rocca Imperiale»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente a mezzo pec il 21 settembre 2022, (prot. Mipaaf n. 448756 del 21 settembre 2022) ed il 3 novembre 2022 (prot. Mipaaf n. 561910 del 3 novembre 2022) e della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale, con nota prot. n. 2183/2022 del 24 ottobre 2022 (prot. Mipaaf n. 541939 del 24 ottobre 2022) ed a mezzo pec il 3 novembre 2022 (prot. Mipaaf 561911 del 3 novembre 2022), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Limone di Rocca Imperiale»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del limone di Rocca Imperiale IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Limone di Rocca Imperiale»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 2 settembre 2016, n. 64961, al Consorzio di tutela del limone di Rocca Imperiale IGP con sede legale in Rocca Imperiale (CS), via Castello Aragona n. 2, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Limone di Rocca Imperiale».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 2 settembre 2016, n. 64961 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 24 novembre 2022

Il dirigente: CAFIERO

22A06885

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 novembre 2022.

Fissazione delle modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2022.

IL VICE MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il quale prevede che i termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta l'opportunità, per l'anno 2022, di determinare, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del predetto testo unico, le modalità ed i termini di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti energetici, sull'alcole etilico e sulle bevande alcoliche, relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dall'1 al 15 del mese di dicembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

1. I pagamenti dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal *coke*, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2022, sono effettuati, nel medesimo anno, entro:

a) il 19 dicembre, se eseguiti con l'utilizzo del modello unificato F/24 di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;

b) il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria, tramite conto corrente postale o bonifico bancario o postale a favore della tesoreria statale competente nonché tramite la piattaforma digitale pagoPA.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2022

Il vice Ministro: LEO

22A06960
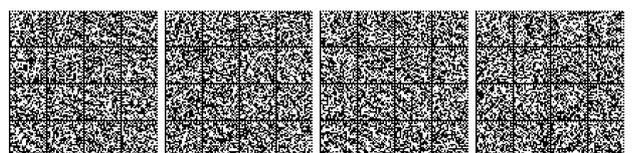
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 25 novembre 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «ECS Group Emilia cooperativa servizi – società cooperativa enunciabile ECS Group soc. coop. in liquidazione», in Piacenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «ECS Group Emilia cooperativa servizi - Società cooperativa enunciabile ECS Group soc. coop. in liquidazione», sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 26 settembre 2022, con la quale l'associazione di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2021, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto si riscontra un patrimonio netto negativo di euro - 2.989.941,00 e l'impossibilità di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di un'istanza per dichiarazione di fallimento presso il tribunale di Piacenza con udienza fissata per il giorno 28 novembre 2022, nonché da diversi contenziosi con l'Agenzia delle entrate;

Considerato che in data 29 settembre 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «ECS Group Emilia cooperativa servizi - Società cooperativa enunciabile ECS Group soc. coop. in liquidazione», con sede in Piacenza (codice fiscale n. 01448940336) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Andrea Marchi, nato a Piacenza il 5 aprile 1976 (codice fiscale MRCNDR76D05G535Z) ed ivi domiciliato alla via delle Benedettine n. 17.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 novembre 2022

Il Ministro: URSO

22A06886

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di mianserina, «Lantanon».

Estratto determina AAM/PPA n. 902/2022 del 23 novembre 2022

Trasferimento di titolarità: AIN/2022/2371.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società MSD Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Vitorchiano n. 151, 00189 Roma, codice fiscale n. 00422760587

Medicinale: LANTANON.

Confezione:

«30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 023695036;

alla società Organon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in piazza Carlo Magno n. 21, 00162 Roma, codice fiscale n. 03296950151.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06827

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di desogestrel e etinilestradiolo, «Mercilon».

Estratto determina AAM/PPA n. 903/2022 del 23 novembre 2022

Trasferimento di titolarità: AIN/2022/2369.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società MSD Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Vitorchiano n. 151, 00189 Roma, codice fiscale n. 00422760587.

Medicinale MERCILON.

Confezioni:

«0,15 mg + 0,02 mg compresse» 21 compresse - A.I.C. 027233016;

«0,15 mg + 0,02 mg compresse» 63 compresse - A.I.C. 027233028;

«0,15 mg + 0,02 mg compresse» 126 compresse - A.I.C. 027233030;

alla società Organon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in piazza Carlo Magno n. 21, 00162 Roma, codice fiscale n. 03296950151.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06828

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di desogestrel e etinilestradiolo, «Practil».

Estratto determina AAM/PPA n. 904/2022 del 23 novembre 2022

Trasferimento di titolarità: AIN/2022/2372.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società MSD Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Vitorchiano n. 151, 00189 Roma, codice fiscale n. 00422760587

Medicinale: PRACTIL.

Confezione:

«0,15 mg + 0,03 mg compresse» 21 compresse - A.I.C. 025253016;

alla società Organon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in piazza Carlo Magno n. 21, 00162 Roma, codice fiscale n. 03296950151.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06829

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sodio alginato e potassio bicarbonato, «Gaviscon Advance».

Estratto determina AAM/PPA n. 911/2022 del 23 novembre 2022

Si autorizzano le seguenti variazioni relativamente al medicinale «GAVISCON ADVANCE» (A.I.C. n. 034248), per le seguenti confezioni autorizzate all' immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n. 034248017 - sospensione orale (1000mg+200mg)/10ml flac 100 ml;

A.I.C. n. 034248029 - sospensione orale (1000mg+200mg)/10ml flac 125ml;

A.I.C. n. 034248031 - sospensione orale (1000mg+200mg)/10ml flac 140 ml;

A.I.C. n. 034248043 - sospensione orale (1000mg+200mg)/10ml flac 200 ml;

A.I.C. n. 034248056 - sospensione orale (1000mg+200mg)/10ml flac 250 ml;

A.I.C. n. 034248068 - sospensione orale (1000mg+200mg)/10ml flac 500 ml;

A.I.C. n. 034248070 - sospensione orale (1000mg+200mg)/10ml flac 180 ml;

A.I.C. n. 034248082 - sospensione orale (1000mg+200mg)/10ml flac 80 ml;

A.I.C. n. 034248094 - sospensione orale (1000mg+200mg)/10ml flac 560 ml;

A.I.C. n. 034248106 - flacone da 150 ml;

A.I.C. n. 034248118 - flacone da 300 ml;

A.I.C. n. 034248120 - flacone da 400 ml;

A.I.C. n. 034248132 - flacone da 600 ml;

A.I.C. n. 034248144 - sospensione orale alla menta /10ml + 200 mg/10ml 1 bustina da 10 ml;

A.I.C. n. 034248157 - sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10ml 2 bustine da 10 ml;

A.I.C. n. 034248169 - sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10ml 10 bustine da 10 ml;

A.I.C. n. 034248171 - sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10ml 20 bustine da 10 ml;

A.I.C. n. 034248183 - sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10ml 24 bustine da 10 ml;

A.I.C. n. 034248195 - sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10ml 48 bustine da 10 ml;

A.I.C. n. 034248207 - sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10ml 1 flacone da 80 ml;

A.I.C. n. 034248219 - sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10ml 1 flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 034248221 - sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10ml 1 flacone da 150 ml;

A.I.C. n. 034248233 - sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10ml 1 flacone da 140 ml;

A.I.C. n. 034248245 - sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10ml 1 flacone da 125ml;

A.I.C. n. 034248272 - sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10ml 1 flacone da 180 ml;

A.I.C. n. 034248284 - sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10ml 1 flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 034248296 - sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10ml 1 flacone da 250 ml;

A.I.C. n. 034248308 - sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10ml 1 flacone da 300 ml;

A.I.C. n. 034248310 - sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10ml 1 flacone da 400 ml;

A.I.C. n. 034248322 - sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10ml 1 flacone da 560 ml;

A.I.C. n. 034248334 - sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10ml 1 flacone da 600 ml;

A.I.C. n. 034248346 - sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10ml 1 flacone da 500 ml;

A.I.C. n. 034248411 - «sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10 ml» 4 bustine da 10 ml;

A.I.C. n. 034248423 - «sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10 ml» 1 bustina da 5 ml;

A.I.C. n. 034248435 - «sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10 ml» 2 bustine da 5 ml;

A.I.C. n. 034248447 - «sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10 ml» 10 bustine da 5 ml;

A.I.C. n. 034248450 - «sospensione orale alla menta 1000mg/10ml +200 mg/10 ml» 20 bustine da 5 ml;

A.I.C. n. 034248462 - «sospensione orale alla menta 1000mg/10ml +200 mg/10 ml» 24 bustine da 5 ml;

A.I.C. n. 034248474 - «sospensione orale alla menta 1000mg/10ml +200 mg/10 ml» 48 bustine da 5 ml;

A.I.C. n. 034248486 - «sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10 ml» 12 bustine da 5 ml;

A.I.C. n. 034248498 - «sospensione orale alla menta 1000mg/1 ml + 200 mg/10 ml» 12 bustine da 10 ml;

A.I.C. n. 034248500 - «sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10 ml» 4 bustine da 5 ml;

A.I.C. n. 034248373 - «500mg + 100mg compresse masticabili» 60 compresse masticabili in tubo PP;

A.I.C. n. 034248397 - «500mg + 100mg compresse masticabili» 12 compresse masticabili in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 034248409 - «500mg + 100mg compresse masticabili» 24 compresse masticabili in blister PVC/PE/PVDC/AL.

VC2/2018/555:

Grouping Tipo II – C.I.4:

Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo in accordo al CCDS.

Aggiornamento dell'indirizzo per la segnalazione degli effetti indesiderati.

Aggiornamento degli stampati in accordo alla linea guida degli eccipienti.

C1B/2020/3161:

Grouping Tipo IB di due variazioni:

C.I.z:

Aggiornamento degli stampati in accordo alla linea guida degli eccipienti.

C.I.3.a:

Aggiornamento del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del paragrafo 4 del foglio illustrativo per aggiungere ulteriori reazioni avverse (diarrea, nausea e vomito) come da indicazioni del *Summary Assessment report* della procedura di PSUR.

Adeguamento degli stampati al formato QRD. Modifiche editoriali minori. Revisioni in accordo ai testi *common*.

Si autorizza altresì la modifica degli *standard terms*:

da:

A.I.C. n. 034248017 - sospensione orale (1000mg + 200mg)/10ml flac 100 ml;

A.I.C. n. 034248029 - sospensione orale (1000mg + 200mg)/10ml flac 125ml;

A.I.C. n. 034248031 - sospensione orale (1000mg + 200mg)/10ml flac 140 ml;

A.I.C. n. 034248043 - sospensione orale (1000mg + 200mg)/10ml flac 200 ml;

A.I.C. n. 034248056 - sospensione orale (1000mg + 200mg)/10ml flac 250 ml;

A.I.C. n. 034248068 - sospensione orale (1000mg + 200mg)/10ml flac 500 ml;

A.I.C. n. 034248070 - sospensione orale (1000mg + 200mg)/10ml flac 180 ml;

A.I.C. n. 034248082 - sospensione orale (1000mg + 200mg)/10ml flac 80 ml;

A.I.C. n. 034248094 - sospensione orale (1000mg + 200mg)/10ml flac 560 ml

A.I.C. n. 034248106 - flacone da 150 ml;

A.I.C. n. 034248118 - flacone da 300 ml;

A.I.C. n. 034248120 - flacone da 400 ml;

A.I.C. n. 034248132 - flacone da 600 ml;

A.I.C. n. 034248144 - sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10ml 1 bustina da 10 ml;

A.I.C. n. 034248157 - sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10ml 2 bustine da 10 ml;

A.I.C. n. 034248169 - sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10ml 10 bustine da 10 ml;

A.I.C. n. 034248171 - sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10ml 20 bustine da 10 ml;

A.I.C. n. 034248183 - sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10ml 24 bustine da 10 ml;

A.I.C. n. 034248195 - sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10ml 48 bustine da 10 ml;

A.I.C. n. 034248207 - sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10ml 1 flacone da 80 ml;

A.I.C. n. 034248219 - sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10ml 1 flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 034248221 - sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10ml 1 flacone da 150 ml;

A.I.C. n. 034248233 - sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10ml 1 flacone da 140 ml;

A.I.C. n. 034248245 - sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10ml 1 flacone da 125 ml;

A.I.C. n. 034248272 - sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10ml 1 flacone da 180 ml;

A.I.C. n. 034248284 - sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10ml 1 flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 034248296 - sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10ml 1 flacone da 250 ml;

A.I.C. n. 034248308 - sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10ml 1 flacone da 300 ml;

A.I.C. n. 034248310 - sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10ml 1 flacone da 400 ml;

A.I.C. n. 034248322 - sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10ml 1 flacone da 560 ml;

A.I.C. n. 034248334 - sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10ml 1 flacone da 600 ml;

A.I.C. n. 034248346 - sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10ml 1 flacone da 500 ml;

A.I.C. n. 034248411 - «sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10 ml» 4 bustine da 10 ml;

A.I.C. n. 034248423 - «sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10 ml» 1 bustina da 5 ml;

A.I.C. n. 034248435 - «sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10 ml» 2 bustine da 5 ml;

A.I.C. n. 034248447 - «sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10 ml» 10 bustine da 5 ml;

A.I.C. n. 034248450 - «sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10 ml» 20 bustine da 5 ml;

A.I.C. n. 034248462 - «sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10 ml» 24 bustine da 5 ml;

A.I.C. n. 034248474 - «sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10 ml» 48 bustine da 5 ml;

A.I.C. n. 034248486 - «sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10 ml» 12 bustine da 5 ml;

A.I.C. n. 034248498 - «sospensione orale alla menta 1000mg/10ml + 200 mg/10 ml» 12 bustine da 10 ml;

A.I.C. n. 034248500 - «sospensione orale alla menta 1000mg/10 ml+200 mg/10 ml» 4 bustine da 5 ml;

A.I.C. n. 034248373 - «500mg + 100mg compresse masticabili» 60 compresse masticabili in tubo PP;

A.I.C. n. 034248397 - «500mg + 100mg compresse masticabili» 12 compresse masticabili in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 034248409 - «500mg + 100mg compresse masticabili» 24 compresse masticabili in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A:

«500mg/5ml + 100mg/5ml sospensione orale» - flacone da 80 ml - A.I.C. n. 034248082;

«500mg/5ml + 100mg/5ml sospensione orale» - flacone da 100 ml - A.I.C. n. 034248017;

«500mg/5ml + 100mg/5ml sospensione orale» - flacone da 125ml - A.I.C. n. 034248029;

«500mg/5ml + 100mg/5ml sospensione orale» - flacone da 140 ml - A.I.C. n. 034248031;

«500mg/5ml + 100mg/5ml sospensione orale» - flacone da 150 ml - A.I.C. n. 034248106;

«500mg/5ml + 100mg/5ml sospensione orale» - flacone da 180 ml - A.I.C. n. 034248070;

«500mg/5ml + 100mg/5ml sospensione orale» - flacone da 200 ml - A.I.C. n. 034248043;

«500mg/5ml + 100mg/5ml sospensione orale» - flacone da 250 ml - A.I.C. n. 034248056;

«500mg/5ml + 100mg/5ml sospensione orale» - flacone da 300 ml - A.I.C. n. 034248118;

«500mg/5ml + 100mg/5ml sospensione orale» - flacone da 400 ml - A.I.C. n. 034248120;

«500mg/5ml + 100mg/5ml sospensione orale» - flacone da 500 ml - A.I.C. n. 034248068;

«500mg/5ml + 100mg/5ml sospensione orale» - flacone da 560 ml -A.I.C. n. 034248094;

«500mg/5ml + 100mg/5ml sospensione orale» - flacone da 600 ml - A.I.C. n. 034248132;

«500mg/5ml + 100mg/5ml sospensione orale gusto menta» flacone da 80 ml - A.I.C. n. 034248207;

«500mg/5ml + 100mg/5ml sospensione orale gusto menta» flacone da 100 ml - A.I.C. n. 034248219;

«500mg/5ml + 100mg/5ml sospensione orale gusto menta» flacone da 150 ml - A.I.C. n. 034248221;

«500mg/5ml + 100mg/5ml sospensione orale gusto menta» flacone da 140 ml - A.I.C. n. 034248233;

«500mg/5ml + 100mg/5ml sospensione orale gusto menta» flacone da 125ml - A.I.C. n. 034248245;

«500mg/5ml + 100mg/5ml sospensione orale gusto menta» flacone da 180 ml - A.I.C. n. 034248272;

«500mg/5ml + 100mg/5ml sospensione orale gusto menta» flacone da 200 ml - A.I.C. n. 034248284;

«500mg/5ml + 100mg/5ml sospensione orale gusto menta» flacone da 250 ml - A.I.C. n. 034248296;

«500mg/5ml + 100mg/5ml sospensione orale gusto menta» flacone da 300 ml - A.I.C. n. 034248308;

«500mg/5ml + 100mg/5ml sospensione orale gusto menta» flacone da 400 ml - A.I.C. n. 034248310;

«500mg/5ml + 100mg/5ml sospensione orale gusto menta» flacone da 560 ml - A.I.C. n. 034248322;

«500mg/5ml + 100mg/5ml sospensione orale gusto menta» flacone da 600 ml - A.I.C. n. 034248334;

«500mg/5ml + 100mg/5ml sospensione orale gusto menta» flacone da 500 ml - A.I.C. n. 034248346;

«500mg/100mg sospensione orale in bustina gusto menta» 1 bustina PET/AL/PE da 5 ml - A.I.C. n. 034248423;

«500mg/100mg sospensione orale in bustina gusto menta» 2 bustine PET/AL/PE da 5 ml - A.I.C. n. 034248435;

«500mg/100mg sospensione orale in bustina gusto menta» 4 bustine PET/AL/PE da 5 ml - A.I.C. n. 034248500;

«500mg/100mg sospensione orale in bustina gusto menta» 10 bustine PET/AL/PE da 5 ml - A.I.C. n. 034248447;

«500mg/100mg sospensione orale in bustina gusto menta» 12 bustine PET/AL/PE da 5 ml - A.I.C. n. 034248486;

«500mg/100mg sospensione orale in bustina gusto menta» 20 bustine PET/AL/PE da 5 ml - A.I.C. n. 034248450;

«500mg/100mg sospensione orale in bustina gusto menta» 24 bustine PET/AL/PE da 5 ml - A.I.C. n. 034248462;

«500mg/100mg sospensione orale in bustina gusto menta» 48 bustine PET/AL/PE da 5 ml - A.I.C. n. 034248474;

«1000mg/200mg sospensione orale in bustina gusto menta» 1 bustina PET/AL/PE da 10 ml - A.I.C. n. 034248144;

«1000mg/200mg sospensione orale in bustina gusto menta» 2 bustine PET/AL/PE da 10 ml - A.I.C. n. 034248157;

«1000mg/200mg sospensione orale in bustina gusto menta» 4 bustine PET/AL/PE da 10 ml - A.I.C. n. 034248411;
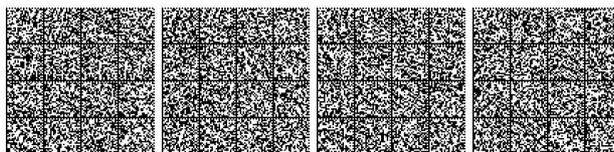
«1000mg/200mg sospensione orale in bustina gusto menta» 10 bustine PET/AL/PE da 10 ml - A.I.C. n. 034248169;

«1000mg/200mg sospensione orale in bustina gusto menta» 12 bustine PET/AL/PE da 10 ml - A.I.C. n. 034248498;

«1000mg/200mg sospensione orale in bustina gusto menta» 20 bustine PET/AL/PE da 10 ml - A.I.C. n. 034248171;

«1000mg/200mg sospensione orale in bustina gusto menta» 24 bustine PET/AL/PE da 10 ml - A.I.C. n. 034248183;

«1000mg/200mg sospensione orale in bustina gusto menta» 48 bustine PET/AL/PE da 10 ml - A.I.C. n. 034248195;

«500mg/100mg compresse masticabili» 60 compresse masticabili in tubo PP: A.I.C. n. 034248373;

«500mg/100mg compresse masticabili» 12 compresse masticabili in blister PVC/PE/PVdC - A.I.C. n. 034248397;

«500mg/100mg compresse masticabili» 12 compresse masticabili in blister PVC/PE/PVdC - A.I.C. n. 034248409.

Si approva la modifica degli stampati così come di seguito descritta:

«Gaviscon Advance» 500mg/100mg compresse masticabili:

paragrafi: 1, 2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 6.4, 6.6 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto;

paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, e 6 del foglio illustrativo

etichette

«Gaviscon Advance» 500mg/5ml + 100mg/5ml sospensione orale:

paragrafi 1, 2, 4.4, 4.5,4.6, 4.8, 4.9, 6.1, 8 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto;

paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, e 6 del foglio illustrativo;

etichette.

«Gaviscon Advance» 500mg/5ml + 100mg/5ml sospensione orale gusto menta:

paragrafi 1, 2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 5.1, 6.3 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto;

paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, e 6 del foglio illustrativo;

etichette.

«Gaviscon Advance» 500mg/100mg sospensione orale in bustina gusto menta:

«Gaviscon Advance» 1000mg/200mg sospensione orale in bustina gusto menta:

paragrafi 1, 2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto;

paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, e 6 del foglio illustrativo;

etichette.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codici pratica: VC2/2018/555, C1B/2020/3161

Numero procedure: IE/H/0738/001-004/II/080/G, IE/H/0738/001-004/IB/019/G

Titolare A.I.C. n. Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.a. (codice fiscale 06325010152)

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06830

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido taurourso-desossicolico biidrato, «Tauro».

Estratto determina A.A.M./P.P.A. n. 913/2022 del 23 novembre 2022

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale TAURO (A.I.C. 026772), per la descritta confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 026772032 - «250 mg capsule rigide» 20 capsule;

una variazione di tipo IB B.II.d.2.d) Modifica di una procedura di prova del prodotto finito;

una variazione di tipo IIB.II.d.1.e) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito, modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati;

una variazione di tipo IB B.II.d.1.c) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito, aggiunta di un nuovo parametro di specifica con il corrispondente metodo di prova.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06831

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Rinoclenil».

Estratto determina IP n. 757 del 14 novembre 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata importazione parallela del medicinale RINOCLENIL 100 mg/doza spray nazal, suspensie, 200 doze dalla Romania con numero di autorizzazione 12365/2019/01, intestato alla società Chiesi Farmaceutici S.p.a. via Palermo 26/A, 43100 Parma, Italia e prodotto da Chiesi Farmaceutici S.pa. via S. Leonardo 96, 43122 - Parma, Italy, da Zeta Farmaveutici S.p.a. 10 via Galvani, 36066 Sandrigo (VI), Italy e da Chiesi SAS 2 Rue Des Docteurs alberto et Paolo Chiesi La Chaussee Saint Victor, 41260, France con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Difarmed soci edad limitada con sede legale in Sant Josep, 116 Nave 2, 08980 Sant Feliu DE Llobregat - Barcellona

Confezione: «Rinoclenil», «mcg spray nasale, sospensione» flacone 30 ml da 200 erogazioni

Codice A.I.C.: 050133014 (in base 10) 1HTY0Q(in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione

Composizione: ogni contenitore contiene:

principio attivo: 23,1 mg di beclometasone dipropionato (ogni spruzzo contiene 100 microgrammi).
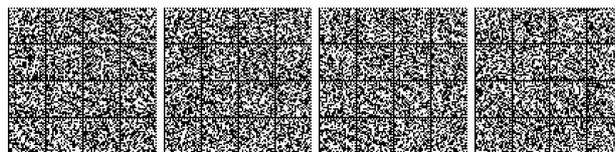
Eccipienti: polisorbato 20, cellulosa microcristallina e carbossimetilcellulosa sodica, benzalconio cloruro, alcol feniletilico, glucosio monoidrato, acqua depurata.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sulle etichette:

5. Come conservare «Rinoclenil»: conservare nella confezione originale.

Officine di confezionamento secondario

Pharma Gerke Artzneimittelvertriebs GmbH, Friedrich-Bergius-str. 13, 41516 Grevenbroich, Germania

European Pharma B.V., Osloweg 95 A, 9723 BK, Groningen, Paesi Bassi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Rinoclenil», «100 mcg spray nasale, sospensione» flacone 30 ml da 200 erogazioni

Codice A.I.C.: 050133014.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Rinoclenil», «100 mcg spray nasale, sospensione» flacone 30 ml da 200 erogazioni

Codice A.I.C.: 050133014.

SOP - medicinali non-soggetti a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06889

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ellaone».

Estratto determina IP n. 769 del 14 novembre 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale ELLAONE 30 mg film - coated tablet 1 tablet autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/09/522/003, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 - 80035 Nola.

Confezione: «Ellaone», «30 mg compressa rivestita con film» 1 compressa in blister (PVC/PVDC/ALL) - 1 compressa.

Codice A.I.C.: 050141011 (in base 10) 1HU5UM(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 30 mg di ulipristal acetato.

Eccipienti: lattosio monoidrato, povidone, croscarmellosio sodico, magnesio stearato.

Rivestimento con film: alcol polivinilico (E1203), macrogol (E1521), talco (E553b), titanio diossido (E171), polisorbato 80 (E433), ossido di ferro giallo (E172), silicato di alluminio e potassio (E555).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Ellaone», «30 mg compressa rivestita con film» 1 compressa in blister (PVC/PVDC/ALL) - 1 compressa.

Codice A.I.C.: 050141011

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Ellaone», «30 mg compressa rivestita con film» 1 compressa in blister (PVC/PVDC/ALL) - 1 compressa

Codice A.I.C.: 050141011.

SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni di vendita

La dispensazione del farmaco deve avvenire contemporaneamente alla consegna di un opportuno materiale informativo sulla contraccezione, il cui modello è allegato alla presente determina. Detto materiale informativo deve essere allegato alle singole confezioni di «Ellaone» e deve essere consegnato alle pazienti, da parte del farmacista, in formato cartaceo al momento della dispensazione delle singole confezioni del medicinale.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06890

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Betmiga».

Estratto determina IP n. 770 del 16 novembre 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale BETMIGA 50 mg compressa a rilascio prolungato 30 compresse autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/12/809/010, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: BB Farma S.r.l., con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate.

Confezione: «Betmiga» 50 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (ALU/ALU) - 30 compresse.

Codice A.I.C.: 050196017 (in base 10) 1HVVKK(in base 32)

Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato.
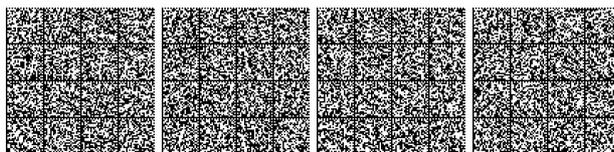
Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 50 mg di mirabegron;

eccipienti: nucleo delle compresse: macrogol 8.000 e 2.000.000 idrossipropilcellulosa butilidrossitoluene magnesio stearato.

Rivestimento: ipromellosa 2910, 6 mPa.s macrogol 8.000 ossido di ferro giallo (E172).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Betmiga» 50 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (ALU/ALU) - 30 compresse.

Codice A.I.C.: 050196017.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Betmiga» 50 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (ALU/ALU) - 30 compresse.

Codice A.I.C.: 050196017.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06891

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 22 novembre 2022 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Raffaella D'Errico, Console onorario della Confederazione Svizzera in Napoli in sostituzione del precedente exequatur emesso in data 5 ottobre 2022, da ritenersi annullato.

22A06887

Rilascio di *exequatur*

In data 22 novembre 2022 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Luca Fucini, Console onorario della Repubblica Francese in Ventimiglia.

22A06888

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di un nuovo componente della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Sant'Antimo.

Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 agosto 2021, è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Sant'Antimo (NA), nelle persone del dott. Raffaele Sarnataro, della dott.ssa Leondina Baron e del dott. Paolo Di Lorenzi.

La suddetta dott.ssa Leondina Baron ha rassegnato le dimissioni dall'incarico.

Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 ottobre 2022, la rag. Elda Karim Danielli è stata nominata, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, componente della commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune, in sostituzione della dott.ssa Leondina Baron.

22A06915

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Concessione, per l'anno 2021, del rimborso delle spese sostenute per l'adozione ai genitori adottivi residenti nel territorio nazionale nonché per i genitori adottivi italiani che hanno beneficiato dell'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero.

Il testo integrale del decreto della Ministra *pro tempore* delle pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro *pro tempore* dell'economia e delle finanze, del 19 settembre 2022, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 ottobre 2022 n. 2730, recante la concessione, per l'anno 2021, del rimborso delle spese sostenute per l'adozione internazionale dai genitori adottivi residenti nel territorio nazionale che abbiano concluso un procedimento di adozione o affidamento preadottivo - ai sensi del capo I, titolo II, della legge 4 maggio 1983, n. 184 - di uno o più minori stranieri per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia tra i 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021 nonché per i genitori adottivi italiani che hanno beneficiato dell'adozione ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184 per i quali sia stato emesso tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021, il provvedimento del Tribunale dei minorenni di riconoscimento dell'adozione internazionale pronunciata dalla competente autorità del Paese straniero, sarà consultabile nel sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissione per le adozioni internazionali https://www.commissioneadozioni.it/

22A06908

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-284) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.